

COMUNE DI CASALE SUL SILE

Via Vittorio Veneto 23 -31022 tel. 0422.784527
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

ORDINANZA DEL SINDACO N. 64 DEL 02-10-2023

Registro settoriale n. 12

Oggetto: Piano straordinario per la qualità dell'aria. Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, prescrizioni per le combustioni all'aperto dal 1/10/2023 al 30/4/2024 e per lo spandimento di liquami zootecnici dal 1/10/2023 al 15/4/2024-

IL SINDACO

PREMESSO che:

l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;

i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

nella stazione di monitoraggio di Treviso - Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per i Comuni dell'Agglomerato di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Urbano) nel corrente anno 2023 si sono verificati n. 33 giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³ delle polveri PM10 ;visto che il valore è prossimo al limite massimo di 35 giorni annui, in linea col principio di cautela, si rende necessario adottare le misure previste dalla normativa vigente.

la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Casale Sul Sile risultava inserito nell'agglomerato "IT0509 Agglomerato Treviso", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;

con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di

Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;

con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Casale sul Sile è la stazione di Treviso - Fondo Urbano di “Via Lancieri di Novara”;

con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155” dove il Comune di Casale sul Sile risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Zero Branco;

con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;

con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

TENUTO CONTO:

del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

VISTI:

il *Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale* pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;

il D.M. 383 del 6 ottobre 2022 avente oggetto: nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e riduzione dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati;

La L. 10/1991 “*norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;

La L.R. 33/85 e ss.mm.ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;

Il DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione

invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per giusti igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192"

Il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa";

la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

l'art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico delle Norme Ambientali" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e privata per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili (PM10);

la DGRV n. 122 del 10/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";

gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

il DM n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

la L.R. Veneto n. 11/2001 *"conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"*;

ORDINA

A decorrere **dal 1/10/2023** sino al **30/04/2024**, **tutti giorni nell'intero territorio comunale:**

Con LIVELLO NESSUNA ALLERTA –VERDE:

durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate ai sensi del DPR n. 74/2013 nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

massimo 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

massimo 17°C (con tolleranza di + 2 °C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi (deroghe DPR 74/2013) dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;

il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **"3 stelle"** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di riscaldamento alternativo;

il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., su tutto il territorio comunale anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo sono fatte salve le necessità di combustione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;

il divieto di falò rituali, barbecue alimentati a biomasse e fuochi d'artificio, a scopo intrattenimento.

Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali e organizzati esclusivamente da Associazioni e Parrocchie, alimentati a legna vergine (non verniciata e/o con solventi simili) e/o con ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità, di dimensioni massime pari a 3,5 mt di altezza e 3 metri di diametro alla base; al massimo di uno per frazione (Capoluogo, Conscio e Lughignano) e purché preventivamente autorizzati dalle autorità competenti;

obbligo di utilizzare pellet nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, che, oltre a rispettare le condizioni previste nell'all. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

di regolare le aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati;

con LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO e LIVELLO DI ALLERTA 2 – ROSSO

durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate ai sensi del DPR n. 74/2013 nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

massimo 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

massimo 17°C (con tolleranza di + 2 °C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;

il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di riscaldamento alternativo;

il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., su tutto il territorio comunale anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;

il divieto di falò rituali, barbecue alimentati a biomasse e fuochi d'artificio, a scopo intrattenimento; in deroga potrà esser autorizzato solamente il falò rituale e tradizionale che si svolge a Casale Sul Sile, zona del Porticciolo, in occasione dell'Epifania, purché preventivamente autorizzato dalle autorità competenti e alimentato a legna vergine (non verniciata e/o con solventi simili) e/o con ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità, di dimensioni massime pari a 3,5 mt di altezza e 3 metri di diametro alla base; in ogni caso sono fatte salve e quindi prevalenti, eventuali successive disposizioni contrarie, restrittive o prescrittive da parte del Tavolo Tecnico Zonale;

obbligo di utilizzare pellet nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, che, oltre a rispettare le condizioni previste nell'all. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato;

il divieto di spandimento di liquami zootecnici dal 1/10/2023 fino al 15/04/2024, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

INVITA

a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici e della pulizia delle canne fumarie;

ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter – HEPA);

a provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;

a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione;

non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno – luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;

ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;

ad utilizzare, per quanto possibile, "apparecchi soffiatori" esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle superfici erbose, allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

AVVERTE che:

I livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Livello allerta 2 (rossa): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente

link: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, è stato disciplinato il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dall'1/01/2020;

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e salvo il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 627/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

STEFANIA GOLISCIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e firma autografa.